



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DGR 45/2 del 25.10.2013

L.R. 23 ottobre 2009, n.4, articolo 11. Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero approvato con Deliberazione G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006. Aggiornamento e revisione. Approvazione preliminare

Art.14 D.Lgs 152/2006

SINTESI DEGLI INCONTRI ILLUSTRATIVI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	4
APERTURA LAVORI E SALUTI	6
Ugo Cappellacci, Presidente della Giunta Regionale	6
Nicolò Rassu, Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Sardegna	6
ILLUSTRAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PPR	9
SEZIONE I L'AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO. COM'E' FATTO E COSA CONTIENE?	9
Da "Sardegna Nuove Idee" all'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale dell'ambito costiero	9
La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	12
La ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree tutelate epr legge di cui all'art. 142, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	12
La ricognizione dei beni paesaggistici tutelati dal PPR: beni paesaggistici individuati e tipizzati e ulteriori immobili o aree a termini dell'articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice	13
L'attività di analisi della rilevanza ed integrità dei centri di antica e prima formazione: gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e i sistemi identitari	14
L'attività di correzione dei contenuti del repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari del 2008: il nuovo Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali tutelati dal PPR e dei contesti identitari	14
SEZIONE II LE REGOLE CONDIVISE PER UN PIANO PAESAGGISTICO DI TUTTI	15
Un Piano Paesaggistico di tutti. Dalle Conferenze territoriali di "Sardegna Nuove Idee" agli elaborati del Piano	15
Cosa cambia per la redazione dei piani urbanistici comunali?	15
Modalità e termini per la presentazione delle Osservazioni	16
SEZIONE III LE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE E LA VAS	16
Il Processo di Valutazione Ambientale Strategica e il Rapporto Ambientale	16
Gli Elaborati del Piano e le Norme Tecniche Di Attuazione	17
II CONFRONTO: GLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI AI LAVORI	18
Giovanni Maria Campus, Comitato scientifico Conservatoria delle coste	18
Tecnico del Comune di Villacidro	19
Antonio Tramontin, Commissione Regionale del Paesaggio	20
Francesco Patricolo, Comune di Quartu Sant'Elena	20



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tecnico del Comune di Sant'Antioco	22
Marcello Malloru, Amministratore Comune di Burcei.....	22
Franco Cardia, imprenditore.....	23
Vincenzo Tiana, Presidente regionale di Legambiente	23
Tecnico del Comune di Capoterra.....	25
Mario Asquer, Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari	25
Tecnico del Comune di Selargius.....	26
Tecnico del Comune di Alghero.....	27
Gianpiero Uneddu, Ingegnere e consigliere del Comune di Sassari.....	28
Giancarlo Suelzu, rappresentante di Legambiente.....	30
Tecnico del Comune di Alghero.....	30
Partecipante.....	31
Progettista del Piano Particolareggiato di Tempio Pausania, frazione di Nuchis	31
Rappresentante WWF Sardegna	32
Partecipante.....	34
Gianpiero Uneddu, Ingegnere e consigliere del Comune di Sassari.....	35
Spanedda, Comune di Alghero.....	35
Sandro Roggio, architetto	36
Tecnico del Comune di Monastir	37
Tecnico del Comune di Guspini.....	38
Rappresentante del Comune di Santulussurgiu.....	39
CHIUSURA LAVORI E SALUTI	40
Massimiliano Tivolacci, capo di gabinetto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Sardegna.....	40
ALLEGATI.....	42



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSA

In prosecuzione del processo partecipativo "Sardegna Nuove Idee" avviato fin dal 2009, in data 25 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n.45/2 avente ad oggetto "L.R. 23 ottobre 2009, n.4, articolo 11. Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero approvato con Deliberazione G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006. Aggiornamento e revisione. Approvazione preliminare".

La Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, anche in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs 152/2006 e alla Deliberazione G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2013, art.13 dell'allegato c), ha organizzato una serie di incontri territoriali al fine di illustrare i contenuti tecnici e amministrativi dell'atto di aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale secondo il seguente calendario:

- lunedì 18 novembre 2013 a Cagliari, presso la Fiera Campionaria della Sardegna;
- mercoledì 27 novembre 2013 a Sassari, presso l'Hotel "Grazia Deledda" viale Dante 47;
- giovedì 28 novembre 2013 a Tramatza, presso la Sala convegni Hotel "Le Anfore" SS 131, km 103.

Agli incontri territoriali sono stati invitati a partecipare: le Amministrazioni comunali e provinciali, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, le Associazioni degli Enti locali, il partenariato istituzionale, economico-sociale e associazionistico, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, i portatori di interesse, le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, gli ordini e i collegi professionali, i consorzi industriali, i consorzi di bonifica, le autorità portuali, i Parchi e le Aree Marine Protette, il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, gli Assessorati, Enti ed Agenzie regionali, il SAVI autorità competente VAS.

Il 18 novembre, presso la fiera di Cagliari, dinanzi a una platea di oltre 450 partecipanti, tra cui più di 200 rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali provenienti da tutta l'Isola, si è svolta la prima delle tre conferenze pubbliche in programma, finalizzate ad illustrare ai cittadini le novità introdotte dall'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale.

All'evento hanno preso parte anche i rappresentanti degli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, le rappresentanze delle università, dei consorzi, della autorità portuali dei parchi e aree marine protette e semplici cittadini.

La giornata è iniziata con l'apertura dei lavori da parte del Presidente della Giunta Regionale Ugo Cappellacci seguita dall'illustrazione dei contenuti dell'aggiornamento e revisione del PPR da parte dei Dirigenti della Direzione Generale dell'Urbanistica della Regione Sardegna e dagli interventi dei partecipanti.

Il 26 novembre, presso l'Hotel Grazia Deledda a Sassari, e il 27 novembre a Tramatza, presso la Sala convegni Hotel "Le Anfore", si sono svolti gli altri due appuntamenti in programma. L'apertura dei lavori è stata effettuata da parte dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Nicolò Rassu, seguita dall'illustrazione dei contenuti dell'aggiornamento e revisione del PPR da parte dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dirigenti della Direzione Generale dell'Urbanistica della Regione Sardegna e dagli interventi dei partecipanti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

APERTURA LAVORI E SALUTI

Ugo Cappellacci, Presidente della Giunta Regionale

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Il Presidente della Giunta Regionale sottolinea l'importante lavoro svolto nell'aggiornamento e revisione del Piano, evidenziando quale sia stata la filosofia alla base delle attività e la stretta necessità di aggiornare il precedente strumento pianificatorio in funzione delle novità legislative introdotte negli ultimi anni.

Inoltre riferisce che, nella fase applicativa, sono emerse le lacune e i limiti del vigente PPR che si è ritenuto necessario superare al fine di correggere gli evidenti errori cartografici (anche riferiti alla localizzazione dei vincoli paesaggistici, che hanno determinato contenziosi giudiziari), nonché di modificare l'impianto normativo del piano che più volte si è dimostrato di non semplice interpretazione.

Il Presidente ha spiegato come l'aggiornamento del PPR abbia voluto rispondere anche all'esigenza di rilanciare lo sviluppo territoriale della Sardegna, ingessata da regole imposte dall'alto, e come, attraverso *"il lungo e duro lavoro messo in campo in questi anni abbiamo dovuto porre rimedio agli errori del passato che hanno portato, tra l'altro, a norme di salvaguardia e transitorie che avrebbero dovuto durare dodici mesi e che sono durate invece otto anni, fino cioè all'approvazione di solo otto Piani Urbanistici o agli oltre seimila errori di individuazione dei beni"*.

Infine, il Presidente ha ricordato come l'aggiornamento e revisione del PPR sia derivato da un lungo e complesso processo partecipativo iniziato nel 2009 con le Conferenze territoriali e proseguito con Sardegna Nuove Idee che ha permesso, attraverso un attento ascolto dei territori, di evidenziare le maggiori criticità del PPR 2006 e di individuare le specificità dei territori esaltando la progettualità locale.

Il percorso di revisione continua con la fase delle osservazioni, che inizia dall'adozione della proposta di piano, in cui tutti potranno cogliere l'occasione di proporre costruttive critiche e migliorie al piano.

L'ultima considerazione del presidente della Giunta è rivolta a chi, erroneamente, guarda alla revisione del PPR come strumento per rilanciare la cementificazione delle coste e lo stravolgimento dei paesaggi regionali. A queste persone viene chiesta obbiettività, capacità di ascolto e di analisi degli elaborati di piano al fine di giungere alle corrette conclusioni che sono diverse da quelle tenute.

Nicolò Rassu, Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Sardegna

(Sassari 27 novembre 2013 e Tramatza 28 novembre 2013)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Assessore, preliminarmente, ha sottolineato il profondo dispiacere per le cronache degli ultimi giorni relative agli eventi alluvionali e le strumentalizzazioni che ne sono conseguite e che hanno attribuito all'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico, ancora non vigente, le responsabilità della tragedia che ha colpito la Sardegna.

L'Assessore ha ricordato come l'aggiornamento e revisione del PPR sia un obbligo di legge e sia derivato da un lungo e complesso processo partecipativo iniziato nel 2009 con le Conferenze territoriali e proseguito con Sardegna Nuove Idee che ha permesso, attraverso un attento ascolto dei territori, di evidenziare le maggiori criticità del PPR 2006 e di individuare le specificità dei territori esaltando la progettualità locale.

L'Assessore evidenzia che con l'aggiornamento e revisione del Piano si è voluto individuare soluzioni concrete ad alcune problematiche che hanno contrassegnato in negativo l'attività della amministrazioni locali negli ultimi anni in materia urbanistica, dare regole certe e chiare ed assicurare la certezza di diritto attraverso l'idonea delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici.

L'aggiornamento e revisione del PPR prevede che non siano più i Comuni a dover fare il lavoro di individuazione dei beni da copianificare prima dell'approvazione definitiva dei PUC adeguati al Piano. I beni sono già individuati dalla Regione, sono solo quelli e non ne possono essere aggiunti altri. Questo è un sostanziale semplificazione della predisposizione dei PUC.

Ma non basta: è stato anche previsto che sia attivata la collaborazione con gli Uffici regionali prima della approvazione definitiva degli strumenti urbanistici da parte dei Consigli comunali. Questo significa che non capiterà più che, una volta approvato il PUC, il CTRU (Comitato tecnico regionale che deve dare il parere di coerenza) possa non approvarlo vanificando anni di lavoro; durante la fase di redazione dei PUC i comuni potranno collaborare con la Regione per individuare le soluzioni e superare le criticità che potrebbero portare solo alla fine del percorso ad un parere negativo da parte del Comitato. È la fine delle incertezze legate alla burocrazia.

L'Assessore respinge le accuse avanzate da alcuni, di essere cementificatore e di voler distruggere il paesaggio e l'identità della Sardegna, ribadendo di aver invece posto regole chiare e certe ed uguali per tutti.

L'aggiornamento e revisione del PPR ha cercato risolvere il problema relativo al superamento delle misure di salvaguardia entrate in vigore nel 2006 in seguito all'approvazione del PPR nella consapevolezza che la stragrande maggioranza dei comuni, non dotata di strumento urbanistico adeguato, viveva nell'impossibilità di programmare le trasformazioni del proprio territorio in attesa di procedere all'adeguamento, che è stato reso difficoltoso proprio dalle complessità delle norme contenute nel PPR.

Si è deciso di riportare il baricentro della gestione del territorio in mano ai Comuni e quindi è stato previsto che, nelle more dell'auspicato adeguamento del PUC al PPR, i Comuni possano comunque, di concerto con la Regione, predisporre o portare a compimento strumenti attuativi relativi alla pianificazione comunale vigente nel 2006 sebbene non adeguata. Tali attuazioni dovranno,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ovviamente, essere coerenti con quanto previsto dal PPR e con le altre leggi in vigore, ma consentiranno finalmente di riprendere le attività di pianificazione ed attuazione di interventi finalizzati soprattutto al superamento della crisi.

L'Assessore invita tutti a partecipare all'incontro senza pregiudizi e a dare un fattivo contributo al dibattito con interventi costruttivi e migliorativi dello strumento paesaggistico, ribadendo la piena disponibilità al dialogo e alla leale collaborazione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ILLUSTRAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PPR

L'illustrazione dei contenuti dell'aggiornamento e revisione del PPR è stata svolta da parte dei Dirigenti della Direzione Generale dell'Urbanistica della Regione Sardegna che, attraverso supporti informativi quali presentazioni in formato ppt, gli allegati del Piano e le tavole multilivello hanno illustrato ai convenuti i principali contenuti dell'aggiornamento e revisione.

Quale supporto per agevolare la lettura del complesso di allegati che costituiscono la proposta di Piano, è stato elaborato dalla Direzione generale, consegnato ai presenti ai lavori e pubblicato sullo speciale di sardegnaterritorio.it, la *guida alla consultazione*.

SEZIONE I L'AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO. COM'E' FATTO E COSA CONTIENE?

Da "Sardegna Nuove Idee" all'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale dell'ambito costiero

Marco Melis - Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

L'ing. Melis riferisce che l'incontro ha la finalità di illustrare i contenuti dell'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito costiero secondo i principi generali del Codice tendenti ad assicurare la partecipazione ma anche in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al DLgs 152/2006 che prevede, tra le altre cose, tra il 15° e 45° giorno dall'avvenuta pubblicazione sul BURAS, che l'Amministrazione procedente provveda ad illustrare i contenuti del Piano.

Nell'illustrare il programma della giornata, sottolinea che si provvederà ad illustrare l'intero dispositivo del Piano Paesaggistico nella considerazione del fatto che la conoscenza del Piano non può essere ricondotto esclusivamente ai contenuti delle Norme Tecniche d'Attuazione.

L'intervento introduttivo ha la finalità di dar conto ai convenuti sul percorso effettuato sinora e trasferire alcune informazioni sugli aspetti relativi al procedimento amministrativo.

L'ing. Marco Melis, che sottolinea come il lavoro svolto dalla Direzione Generale, finalizzato a garantire regole chiare e comprensibili per tutti, sia l'indispensabile punto di partenza per il miglioramento del processo. In particolare, evidenzia come l'aggiornamento e revisione del Piano consenta una dettagliata conoscenza del territorio e dei vincoli in esso presenti (puntualmente individuati e rappresentati in cartografia) e una semplice lettura delle norme.

Nel suo discorso introduttivo, l'ing. Marco Melis ha sottolineato come l'aggiornamento e revisione del PPR sia derivato da un lungo processo di ascolto del territorio, denominato Sardegna Nuove Idee, che ha permesso di evidenziare i margini di miglioramento e criticità dello strumento di pianificazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

paesaggistica vigente, le principali esigenze dei territori e come le loro istanze siano state valutate all'interno dell'aggiornamento e revisione del PPR.

Quel processo di partecipazione innovativo ha portato realmente a modificare non solo il dispositivo normativo ma ha contribuito a dare contenuti agli altri allegati del Piano.

Si segnala che il processo Sardegna Nuove Idee, così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013 è parte integrante del processo di aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale al punto che i report sono stati allegati alla relazione dell'aggiornamento e revisione del PPR.

La Direzione Generale dell'Urbanistica vuole dare conto degli atti amministrativi e contenuti tecnici che riguardano l'attività di aggiornamento e revisione del Piano al fine di informare correttamente i cittadini e fornire gli strumenti per una adeguata valutazione.

L'intervento prosegue con l'illustrazione dell'iter che dall'approvazione definitiva del PPR nel 2006 ha portato alla proposta di aggiornamento e revisione dello stesso Piano adottata dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 45/2 del 25 ottobre 2013.

L'ing. Melis sottolinea che il procedimento di approvazione dell'aggiornamento e revisione è disciplinato dall'articolo 11 della L.R. 4/2009 che, contrariamente ad alcune dichiarazioni di stampa, è vigente e non è mai stato impugnato e che è stato definito in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice che assegna alle Regioni la competenza di stabilire le procedure per l'approvazione dei piani paesaggistici.

L'ing. Melis prosegue descrivendo le attività svolte con il Ministero a partire dal 2010, formalizzate in atti siglati, che hanno offerto un contributo importante e sostanziale per la definizione sia delle Linee Guida approvate dal Consiglio regionale il 25 luglio 2012 e sia dell'attuale atto di aggiornamento e revisione del PPR.

Le attività del Comitato Tecnico per la collaborazione istituzionale, istituito con la sottoscrizione del Disciplinare Tecnico il 1 marzo 2011, disciplinano, ai sensi del 156 del Codice, la verifica dei contenuti del Piano vigente ed adeguamento all'articolo 143 del Codice. L'ing. Melis sottolinea che quest'ultima è una procedura distinta e diversa rispetto a quella disciplinata dall'articolo 11 della L.R. 4/2009.

Qualunque attività portata avanti per la verifica ed adeguamento del Piano è stata condivisa nei criteri, in atti, in protocolli di intesa con il MiBAC.

Si procede con un ulteriore approfondimento dell'articolo 156 del Codice attraverso la sua lettura integrale osservando che la competenza della verifica e adeguamento sia attribuita alle Regioni. Si rileva che le Regioni hanno la *facoltà* della stipula delle intese per disciplinare la verifica congiunta e non, invece, un obbligo. L'articolo 156 del Codice, al comma 4, disciplina anche il caso in cui la suddetta intesa non venga stipulata ovvero ad essa non segua l'accordo. Lo stesso Codice, inoltre, stabilisce che *restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome dagli statuti e alle relative norme d'attuazione.*



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'ing. Melis prosegue con la descrizione dell'intero complesso degli elaborati dell'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico, consultabili nella pagina speciale del sito istituzionale sardegnaterritorio.it. In particolare, invita alla consultazione delle tavole del PPR attraverso i pdf multilivello che sono scaricabili dal sito istituzionale e che consentono di leggere singolarmente ogni strato informativo del Piano, selezionando o meno i layer di interesse. Questo è sicuramente un valore aggiunto dell'aggiornamento e revisione che assicura l'accessibilità al dato geografico e la conoscenza dei vincoli che gravano su un determinato territorio, senza alcun problema di sovrapposizione delle informazioni.

Per la prima volta è stata attivata la Valutazione Ambientale Strategica sul Piano Paesaggistico Regionale che da conto degli impatti, diretti ed indiretti, che le previsioni del Piano produce sull'ambiente.

Al fine di rispondere alle non corrette informazioni apparse sulla stampa circa la derubricazione di molti beni paesaggistici, l'ing. Melis presenta una tabella comparativa relativa alla ricognizione dei beni paesaggistici, sia quelli ex articolo 142 e ex articolo 156 nonché quelli tutelati dal PPR, al fine di dare conto dell'attività di ricognizione dell'aggiornamento e revisione rispetto al PPR 2006.

L'ing. Melis rassicura che, in pieno accordo con il Ministero, tutto ciò che, fin dal 2006, possedeva le caratteristiche giuridiche di bene paesaggistico è stato mantenuto. La tabella dimostra che si è provveduto ad una precisa rappresentazione cartografica dei beni che nel PPR vigente non erano rappresentati o avevano una rappresentazione generica. Si sottolinea che le Norme aggiornate e revisionate sono caratterizzate da articoli specifici per ciascuno dei beni rappresentati.

A titolo esemplificativo, le aree rocciose di cresta, secondo quanto stabilito dal MiBAC e formalizzato nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico non hanno mai avuto la caratterizzazione giuridica di beni paesaggistici in quanto alla tipizzazione normativa non è seguita l'individuazione cartografica. Lo stesso tipo di valutazione è valso per le praterie di poseidonia oceanica la cui presunta derubricazione ha generato polemiche e ha alimentato la cattiva informazione. A tal proposito, anche questa categoria non è stata individuata e tipizzata e, in ogni caso, esula dalla competenza del Piano Paesaggistico in quanto ricadente in mare.

Un altro elemento tecnico che si vuole fornire, anche se purtroppo in riferimento a polemiche sopraggiunte in seguito agli eventi alluvionali che hanno investito la Sardegna in questi giorni è che per la prima volta nell'aggiornamento e revisione i fiumi non sono genericamente rappresentati con una polilinea azzurra come nel PPR vigente ma, grazie ai dati dell'Agenzia del Distretto Idrografico e del CEDOC, è stato possibile rappresentare nelle tavole le sponde e gli argini rispetto ai quali rappresentare la fascia di rispetto dei 150 metri. È infatti onere dell'Ente gestore del vincolo identificare qual è l'area vincolata. L'ing. Melis presenta un raffronto tra le rappresentazioni di alcune casistiche, quali ad esempio i fiumi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera i) del Codice, nelle tavole del PPR vigente e nelle tavole dell'aggiornamento e revisione, mettendo in evidenza la maggiore accuratezza e precisione di rappresentazione di quest'ultimo. In particolare per i fiumi, poiché è ora



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

disponibile la rappresentazione delle sponde e degli argini, è stata possibile la definizione certa delle fasce dei 150 metri e, di conseguenza, la rappresentazione in scala idonea del vincolo. A maggior rigore della informativa sulla questione relativa ai fiumi, vengono richiamate le norme che rimandano alla disciplina contenuta nel Piano di Assetto idrogeologico.

Strumenti informativi a supporto dell'intervento:

Da "SNI" all'aggiornamento e revisione PPR_parte I.ppt

Da "SNI" all'aggiornamento e revisione PPR_parte II.ppt

Laghi, fiumi, paesaggi rurali.ppt

Il quadro delle regole.ppt

La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Antonio Maria Carboni, Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia - Tempio.

Si è illustrata l'attività di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

In particolare, si è provveduto alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni paesaggistici ex articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio poi riportati all'interno della cartografia dell'aggiornamento e revisione del PPR; si è inoltre provveduto alla realizzazione di un apposito Atlante che riporta, oltre la perimetrazione dei vincoli, i provvedimenti istitutivi e la disciplina d'uso delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Questa importante attività ha consentito di individuare 167 provvedimenti di vincolo su tutto il territorio regionale, determinando un innegabile innalzamento del livello di tutela.

Peraltro, l'aggiornamento e revisione del PPR ha prodotto anche la cosiddetta "vestizione" di tali vincoli.

Strumenti informativi a supporto dell'intervento:

ricognizione aree ed immobili 136 Codice.ppt

Repertorio degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.pdf

Atlante degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.pdf

La ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree tutelate epr legge di cui all'art. 142, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Giovanni Serra, Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Preceduto dall'illustrazione del quadro normativo inerente alle aree tutelate per legge, è stato illustrato il lavoro di puntuale ricognizione, delimitazione e perimetrazione dei beni paesaggistici individuati per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Anche in questo caso si è sottolineato l'approfondimento conoscitivo effettuato per l'aggiornamento e revisione del PPR che consente di visualizzare direttamente nella cartografia del Piano Paesaggistico i limiti delle aree vincolate per legge dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vengono mostrati ai partecipanti, mediante l'utilizzo di pdf multilivello, i diversi beni ex art.142, così come rappresentati nelle tavole secondo i criteri del Protocollo del 16 maggio 2013 sottoscritto con il Ministero.

Strumenti informativi a supporto dell'intervento:

ricognizione aree tutelate per legge 142 Codice.ppt

Repertorio delle zone di interesse archeologico.pdf

Atlante delle zone di interesse archeologico.pdf

Atlante dei vulcani.pdf

Tavole multilivello

La ricognizione dei beni paesaggistici tutelati dal PPR: beni paesaggistici individuati e tipizzati e ulteriori immobili o aree a termini dell'articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice

Antonio Sanna, Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

Sono state presentate le modifiche apportate nel lavoro di aggiornamento e revisione del PPR per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati dal Piano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 1, lettera c), e dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Anche in questo caso il lavoro di revisione ha puntualmente individuato nella cartografia del Piano i limiti delle aree vincolate, risolvendo anche alcune questioni e problematiche emerse nel corso degli anni di applicazione del vigente PPR. In particolare, si è richiamato il vincolo paesaggistico apposto indistintamente su tutti i fiumi e corsi d'acqua o su tutti gli specchi d'acqua: in questo caso, il lavoro svolto per la revisione ha permesso di individuare puntualmente i corsi d'acqua meritevoli di tutela paesaggistica, diversi da quelli di cui all'articolo 142 del Codice.

È stato evidenziato un importante obiettivo conseguito nel lavoro di aggiornamento e revisione del PPR che consiste nella raggiunta simmetria tra le rappresentazioni dei beni nelle tavole e in legenda e le norme tecniche di attuazione.

Strumenti informativi a supporto dell'intervento:

ricognizione beni tutelati dal PPR.ppt



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'attività di analisi della rilevanza ed integrità dei centri di antica e prima formazione: gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e i sistemi identitari

Giuseppe Furcas, Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra

Si sono illustrate le principali variazioni apportate dal Piano alla disciplina degli "Insedimenti storici di notevole valore paesaggistico" e delle "Aree Caratterizzate da insediamenti storici" meglio noti come "centri di antica e prima formazione"; si è specificato che le perimetrazioni di tali aree, nella maggioranza dei casi frutto di un lavoro di copianificazione tra Regione e Comune, è rimasta invariata. È stata condotta dagli uffici un'analisi sulla rilevanza ed integrità dei "centri di antica e prima formazione" al fine di individuare gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico, per i quali viene confermato il vincolo di natura paesaggistica, e i sistemi identitari, non più sottoposti a vincolo paesaggistico.

Si fa presente come la disciplina transitoria per tutti gli insediamenti storici, beni paesaggistici e sistemi identitari, sia la medesima così come quella per il completo esercizio dell'attività edilizia subordinato all'approvazione del Piano Particolareggiato, in cui si definiscono, in coerenza con le previsioni del PPR, gli interventi ammissibili.

Viene specificato che per gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico, il piano particolareggiato sarà sottoposto al parere ex art.9 della L.R. 28/98 mentre, per i sistemi identitari, all'atto di accordo di cui all'articolo 5 delle NTA.

*Strumenti informativi a supporto dell'intervento:
insediamenti storici.ppt*

L'attività di correzione dei contenuti del repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari del 2008: il nuovo Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali tutelati dal PPR e dei contesti identitari

Alessandro Pusceddu, Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia Iglesias

È stato condotto un approfondito lavoro per la revisione del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008.

In particolare, ci si è soffermati su alcune erronее formulazioni presenti nel Repertorio (esempio: beni localizzati in posizione non corretta, bene individuato da più stringhe nel Repertorio e in cartografia). Nel corso dei lavori di aggiornamento e revisione si è provveduto a verificare e correggere gli oltre 10.000 elementi presenti nel Repertorio, in accordo con quanto stabilito con il Ministero.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Attraverso le attività di correzione degli errori cartografici e di mappatura dei vincoli precedentemente non individuati nelle carte del PPR, si ottiene l'obiettivo di accrescere la certezza del diritto nell'applicazione della norma del PPR e conseguentemente la tutela.

*Strumenti informativi a supporto dell'intervento:
Repertorio storico-culturale.ppt*

SEZIONE II LE REGOLE CONDIVISE PER UN PIANO PAESAGGISTICO DI TUTTI

Un Piano Paesaggistico di tutti. Dalle Conferenze territoriali di “Sardegna Nuove Idee” agli elaborati del Piano

Marco Melis, Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

È stato illustrato dettagliatamente l'iter che ha portato dai processi partecipativi delle Conferenze Territoriali e di Sardegna Nuove Idee all'aggiornamento e revisione del PPR; in particolare, si è sottolineato come molte delle istanze presentate dai territori siano state esaminate e recepite nel PPR. Tali indicazioni hanno contribuito a definire l'apparato normativo e alcune delle modifiche cartografiche (esempio: correzione di errori cartografici, modifiche alle perimetrazioni degli Ambiti di Paesaggio); si evidenzia che le proposte progettuali di livello locale contenute negli Ambiti Locali di Progettazione Paesaggistica sono il risultato della progettazione espressa dai territori durante i laboratori progettuali del paesaggio che si sono svolti nell'ambito del processo partecipativo Sardegna Nuove Idee.

*Strumenti informativi a supporto dell'intervento:
Da “SNI” all'aggiornamento e revisione PPR_parte III.ppt*

Cosa cambia per la redazione dei piani urbanistici comunali?

Antonio Sanna, Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

Una delle maggiori problematiche emerse nell'adeguamento dei PUC al PPR 2006 è relativa all'art. 107 delle NTA che prevedeva che fossero i comuni a dover dettagliare la conoscenza (compresi i beni paesaggistici) in fase di adeguamento dei PUC. Ora questo lavoro è già svolto dalla Regione, almeno per quanto riguarda i beni paesaggistici.

Altra attività complessa in fase di adeguamento dei PUC era quella di copianificazione il cui onere era a carico dei comuni. Ora tale attività è sostituita dall'elaborazione congiunta a carico di Regione e Ministero, sentiti i Comuni.

La normativa del nuovo PPR consente la conclusione dell'iter di adeguamento dei PUC pur non avendo completato l'elaborazione congiunta dei beni.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In seguito viene illustrato il web database, prodotto nato dall'esperienza di copianificazione e condiviso con il Ministero. Questo strumento è gestibile online dalle amministrazioni nel processo di elaborazione congiunta, consente la corretta archiviazione dei beni del repertorio e la gestione delle attività di copianificazione concluse. Viene proposta una dimostrazione del WebDatabase.

*Strumenti informativi a supporto dell'intervento:
cosa cambia PUC.ppt*

Modalità e termini per la presentazione delle Osservazioni

Elisabetta Neroni, Direttore del Servizio programmazione generale e politiche per le aree urbane

È stata illustrata la procedura per la presentazione delle osservazioni al Piano adottato il 25 ottobre 2013; nello specifico sono state presentate le modalità e i termini di presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/2009 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prima disposizione: art. 11 legge 4/2009 che prevede 30 giorni di osservazione in seguito alla adozione della proposta del PPR.

Seconda disposizione: D.Lgs 152/2006 che prevede 60 giorni di osservazioni a seguito della pubblicazione sul BURAS dell'avviso di deposito.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito Sardegnaterritorio.it così come sono i disponibili i moduli e le modalità per presentare le osservazioni.

*Strumenti informativi a supporto dell'intervento:
osservazioni.ppt
speciale pagina sardegnaterritorio.it*

SEZIONE III LE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE E LA VAS

Il Processo di Valutazione Ambientale Strategica e il Rapporto Ambientale

Antonio Sanna, Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

Nella seconda parte della giornata i lavori sono proseguiti con l'intervento di Antonio Sanna che ha illustrato i lavori, i documenti e la partecipazione all'interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica condotto nell'ambito dell'aggiornamento e revisione del PPR. Tale processo ha la funzione di rendere possibile che gli effetti derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento e revisione del PPR siano individuati, valutati, sottoposti alla partecipazione del pubblico, presi in considerazione dai decisori e monitorati durante l'attuazione delle previsioni del Piano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*Strumenti informativi a supporto dell'intervento:
rapporto ambientale.ppt*

Gli Elaborati del Piano e le Norme Tecniche Di Attuazione

Marco Melis - Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Marco Melis ha illustrato tutti gli elaborati del piano, disponibili sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul relativo sito tematico Sardegna Territorio (www.sardegнатerritorio.it).

In linea generale vengono presentati: i contenuti e le finalità degli Atlanti (Atlante degli insediamenti storici, Atlante dei paesaggi rurali, etc.) e dei Repertori (Repertorio degli alberi monumentali, Repertorio delle grotte e caverne, etc.) che costituiscono parte degli elaborati del PPR; le Tavole di Piano realizzate mediante la tecnologia PDF multilivello che consente, senza la necessità di software tecnici, di spegnere e accendere i diversi strati tematici del Piano; l'applicazione per Smartphone Android denominata PPS.App.

L'intervento prosegue con l'illustrazione delle Norme tecniche d'attuazione che sono state strutturate in maniera tale da essere di semplice e immediata interpretazione; in particolare si evidenzia la diretta corrispondenza tra le Norme tecniche di attuazione, gli oggetti presenti nella cartografia e la relativa legenda. In particolare, vengono diffusamente illustrati gli articoli della parte I "Disposizioni generali", gli articoli dei beni paesaggistici della parte II, gli assetti di paesaggio nonché le norme transitorie e le norme finali.

L'ing. Melis illustra, nei particolari, l'articolo 87 delle NTA e chiarisce inequivocabilmente che l'aggiornamento e revisione del PPR entra in vigore a seguito della pubblicazione sul BURAS della seconda Deliberazione da parte della Giunta regionale e che solo i Repertori, di cui al comma 4 dell'articolo 87 entrano in vigore con la prima Deliberazione di G.R. avvenuta il 25.10.2013.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

II CONFRONTO: GLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI AI LAVORI

Di seguito si riporta una sintesi gli interventi dei partecipanti ai lavori e i relativi riscontri da parte della struttura tecnica regionale.

Giovanni Maria Campus, Comitato scientifico Conservatoria delle coste

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Precisa di essere stato parte in causa nel processo di Piano per aver partecipato ad alcuni momenti preordinati all'elaborazione dello strumento di pianificazione paesaggistica in qualità di assessore in due comuni e di professionista impegnato nella redazione di strumenti urbanistici comunali adeguati al PPR.

Si mette in evidenza che la redazione di numerosi strumenti di pianificazione, pur non avendo concluso l'iter di adeguamento al PPR, è in uno stato avanzato e in alcuni casi è stata portata avanti la prima adozione. Si ritiene che in questo momento sia importante cercare di impedire situazioni che possano procrastinare gli esiti delle attività già svolte e si ribadisce l'importanza di arrivare a sintesi del processo culturale, amministrativo e politico per il quale il luogo della pianificazione debba essere quello dell'Ente locale; è fondamentale che gli Enti locali assumano un ruolo attivo.

Si affronta la tematica relativa all'utilizzazione di un sistema informativo territoriale relazionale e all'importanza che assume nella pianificazione; si evidenzia che gli Enti locali hanno effettuato gli studi relativi al proprio territorio implementando i propri sistemi informativi su cartografie locali. Tale situazione crea la necessità di realizzare lo scambio di informazioni tra amministrazione regionale e amministrazioni locali.

Rimane un obiettivo perseguibile e fondamentale far in modo che il PUC contenga tutte le informazioni necessarie; inoltre, si chiede quando le operazioni di pianificazione effettuate dagli Enti locali entreranno a far parte integrante dello strumento di pianificazione paesaggistica affinché questo diventi un atto di pianificazione corale come corpo rilevante non solo di dati ma anche di volontà legittimamente espresse dalle comunità.

L'intervento offre al Direttore generale l'occasione per affrontare brevemente una delle attività svolte nella fase di aggiornamento e revisione del PPR relativamente alla ricognizione del territorio, riconducibile a quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Si specifica che in collaborazione con gli Enti locali sono state aggiornate e revisionate le componenti di paesaggio. Ad esempio, le componenti insediative sono state aggiornate tramite: le informazioni contenute negli otto PUC adeguati al PPR e nei due PUP adeguati al PPR; i dati raccolti durante le interlocuzioni con i comuni per il redigendo PUC. Il quadro conoscitivo di base è stato aggiornato e revisionato tenendo l'impostazione del PPR 2006; in questo senso le amministrazioni locali hanno molto contribuito alla costruzione delle conoscenze.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni il processo partecipativo Sardegna Nuove Idee è stato fondamentale, la Regione ha potuto alimentare il proprio quadro conoscitivo grazie alle conoscenze specifiche dei comuni; le componenti insediative scaturivano, infatti, da una lettura ferma al 2004 – 2005 (ad esempio, il Porto di Golfo Aranci e la Stazione di Cagliari non erano presenti nella cartografia del PPR 2006).

Il lavoro svolto relativamente ai beni paesaggistici durante la fase di copianificazione tra Regione, Ministero e Comuni, puntualmente riportato nei verbali, è stato inserito negli elaborati di Piano che riportano nell'apposito Atlante, per ciascun bene copianificato, la fascia di tutela integrale e la fascia di tutela condizionata e le relative norme d'uso; tale lavoro è stato svolto solo per gli otto comuni che hanno concluso l'iter di approvazione del PUC in adeguamento al PPR; tale scelta è legata al fatto che solo per questi esiste un atto conclusivo della procedura di copianificazione prevista dal PPR vigente. Si precisa, infatti, che il lavoro di copianificazione previsto dall'articolo 49 delle NTA del PPR 2006, alla luce del quadro normativo vigente, non risulta più possibile. Le modifiche apportate nel 2008 al Codice dei beni culturali e del paesaggio impongono la individuazione dei beni paesaggistici tramite: apposito provvedimento amministrativo; specifica legge; il Piano Paesaggistico Regionale.

I comuni non sono competenti ad individuare beni paesaggistici, pertanto l'attività di implementazione di essi non è più possibile tramite lo strumento della copianificazione. I beni per i quali è possibile effettuare l' "elaborazione congiunta" prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d) delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR sono esclusivamente quelli tutelati dal PPR e presenti nel Repertorio; ogni soggetto della pianificazione deve riappropriarsi del proprio ruolo fermo restando che l'attività di conoscenza del territorio portata avanti dalle amministrazioni locali sarà utilizzata dalla Regione e dal Ministero per l'elaborazione del Piano Paesaggistico o per l'emanazione di appositi provvedimenti amministrativi di vincolo.

Tecnico del Comune di Villacidro

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Si affronta la tematica relativa alla pianificazione paesaggistica estesa agli ambiti interni. L'intervenuto precisa che il Comune di Villacidro non è stato chiamato a partecipare ai tavoli di progettazione paesaggistica e pertanto chiede: se sia previsto un coinvolgimento futuro o se il Piano affronta tali temi specifici; la differenza tra ambiti costieri e ambiti interni.

Il Direttore Generale precisa che attualmente l'atto deliberato dalla Giunta Regionale è relativo all'aggiornamento e revisione del PPR - Primo ambito omogeneo costiero. L'aggiornamento e revisione del PPR ha come ambito di applicazione, così come il PPR 2006, i 27 ambiti di paesaggio costieri ma alcune previsioni, e specificatamente quelle relative ai beni paesaggistici, nonché ai sistemi identitari e ai contesti identitari, vigono su tutto il territorio regionale. Si specifica, infine, che il



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

disciplinare tecnico siglato il 1 marzo 2013 ha due grandi argomenti: aggiornamento e revisione del PPR costiero e redazione del PPR ambiti interni. È prevista una prossima riunione del Comitato tecnico congiunto MiBAC - RAS avente come ordine del giorno, oltre la validazione di altre zone di interesse archeologico, l'attivazione della procedura per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale degli ambiti interni.

Antonio Tramontin, Commissione Regionale del Paesaggio

(Cagliari, 18 novembre 2013)

La prima considerazione riguarda la necessità che gli strumenti di pianificazione siano quanto più condivisi; non esistono, infatti, piani che non siano destinati al fallimento se non condivisi. I piani paesaggistici di ultima generazione non sempre lo sono per via dell'elevato livello vincolistico che impongono. Sono, infatti, percepiti dalla gente come piani chiusi nonostante siano ormai ampiamente condivise le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del territorio.

Abbiamo il merito di aver varato il Piano del 2006 ma abbiamo anche quello di averlo ora reso leggibile, condiviso. Il paesaggio non è di destra, di sinistra né di centro ma è di tutti, della gente. La varietà del paesaggio della Sardegna è unica.

Si fa notare come dopo gli stravolgimenti avvenuti nel passato nell'isola, disboscamento, assalto alle coste, ve ne sia in atto uno particolarmente significativo che riguarda la perdita del territorio rurale per la fuga della gente verso le periferie e per la difficoltà di gestire il patrimonio edilizio nei centri storici. Questo genera il consumo di una risorsa non rinnovabile e la creazione di tipologie non tradizionali e ripetitive.

Il futuro della Sardegna passa per l'energia, la salute, il clima, il paesaggio e soprattutto per la difesa del paesaggio rurale.

Francesco Patricolo, Comune di Quartu Sant'Elena

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Il PPR del 2006 ha costituito uno strumento di pianificazione molto importante che ha portato la Sardegna ad ottimi livelli per quanto concerne la pianificazione, tuttavia tale strumento mostra degli evidenti punti di debolezza che sono stati evidenziati sin dalle prime fasi di applicazione del Piano, legati alla sua scarsa leggibilità; sia la normativa sia la cartografia presentavano delle incongruenze. In particolare, la normativa non era chiara e risultava difficoltoso capire esattamente la disciplina da associare alle singole parti del territorio mentre la cartografia conteneva numerose imprecisioni.

Con l'aggiornamento e revisione del PPR si è fatto un grosso lavoro di ingegnerizzazione del Piano e di accessibilità ad esso; in particolare, si evidenzia che l'apparato normativo identifica con chiarezza la disciplina da applicarsi alle varie situazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La non chiara identificazione dei vincoli viene individuata come un elemento debole del PPR 2006; si riconosce che il sistema vincolistico ha prodotto effettivamente dei risultati, tuttavia ha generato difficoltà applicative per gli uffici tecnici comunali e per gli stessi uffici regionali. L'aggiornamento e revisione del PPR pare aver affrontato la materia dei vincoli tramite la differenziazione tra beni paesaggistici e contesti identitari, questa soluzione pare possa agevolare gli uffici regionali e comunali.

Altro aspetto della revisione e aggiornamento del PPR ritenuto meritevole è quello degli "Ambiti locali di progettazione paesaggistica" dove si esalta la parte progettuale del Piano molto più dello strumento di pianificazione vigente.

Altro punto estremamente debole del PPR 2006 è da ricondursi alla sua limitata attuazione tramite gli strumenti di pianificazione comunale adeguati al PPR; l'impressione è che il Piano vigente abbia fallito dal punto di vista pianificatorio, non risulta concepibile che in sette anni non si sia superata la fase transitoria; un piano funziona quando funziona la pianificazione a regime ai vari livelli. Il mancato adeguamento dei PUC al PPR è una responsabilità da imputare non esclusivamente ai comuni ma anche alla modalità con la quale è stato concepito il Piano del 2006, che si auspica di superare.

Si chiede, infine, in che modo verrà agevolata la redazione dei PUC in adeguamento al PPR sia in relazione alle disposizioni presenti nell'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico sia in riferimento alle azioni di facilitazione che la Regione porrà in atto.

L'ing. Melis sottolinea come la tematica proposta nell'intervento è stata affrontata nel contributo curato dall'ing. Antonio Sanna, Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica che ha dato alcune chiarificazioni in merito alle facilitazioni che l'aggiornamento e revisione del PPR prevede per la redazione degli strumenti di pianificazione locale in adeguamento al PPR. Si precisa, comunque, quanto segue.

1. Avere un quadro vincolistico chiaro agevola le attività di pianificazione.
2. I comuni non sono più obbligati alla procedura della copianificazione dei beni paesaggistici ex articolo 49 delle NTA del PPR 2006 che è ora un adempimento Mibac – Regione da effettuarsi tramite lo strumento dell' "elaborazione congiunta" (articolo 5, comma 1, lettera d), delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR); a tal proposito si ricorda che i beni paesaggistici possono essere individuati tramite provvedimento amministrativo, tramite legge, tramite la pianificazione paesaggistica regionale. I comuni collaborano alle attività di "elaborazione congiunta" ma principalmente devono fare la propria parte attraverso: la redazione dei PUC in adeguamento al PPR, sostanziando tramite previsioni urbanistiche le previsioni di natura paesaggistica; la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri storici adeguati al PPR.

Per quanto riguarda i Piani Particolareggiati dei centri storici adeguati al PPR si richiama: la metodologia condivisa con il Mibac per la redazione di strumenti di ultima generazione; le foto a 45°



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che la Regione ha messo a disposizione delle amministrazioni locali al fine di agevolare con moderne tecnologie la redazione dei Piani Particolareggiati.

Tecnico del Comune di Sant'Antioco

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Il Comune di Sant'Antioco è sottoposto interamente a vincolo paesaggistico per la presenza di un DAPI (Decreto Assessore Pubblica Istruzione) e non risulta dotato di uno strumento di pianificazione comunale adeguato al PPR. La lettura delle norme sembrerebbe indicare che al di fuori delle zone omogenee A, B e forse C non si possa realizzare alcun intervento. Si legge l'articolo 69, comma 2, delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR. Si chiedono chiarimenti in relazione all'applicazione della disciplina nel periodo transitorio in agro.

Anna Merella, funzionario della Direzione generale, specifica che la disciplina da applicarsi nel periodo transitorio ha una norma generale, che è contenuta all'articolo 69 delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR, alla quale si affiancano, come previsto dall'articolo 69, comma 2, delle citate NTA, le prescrizioni sui beni paesaggisti e le norme transitorie specifiche sui singoli oggetti.

La disciplina transitoria generale elenca una serie di interventi che sono realizzabili sempre e comunque; ad essa è necessario affiancare la disciplina specifica del territorio di interesse.

In particolare, si specifica che essendo il territorio comunale di Sant'Antioco sottoposto interamente a vincolo paesaggistico si deve applicare la disciplina generale relativa ai beni paesaggistici (articolo 14 delle NTA) a cui si devono affiancare le prescrizioni specifiche relative ai singoli beni.

Nella fase transitoria è necessario verificare che non ci siano richieste di titoli abilitativi che si configurano in contrasto con il Piano adottato.

Marcello Malloru, Amministratore Comune di Burcei

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Il Comune di Burcei, che non ricade all'interno del PPR - Primo ambito omogeneo costiero, è attualmente impegnato nella predisposizione del Piano Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al PPR 2006 e di una variante al PUC vigente.

Si chiede di chiarire come il Comune di Burcei deve procedere rispetto all'aggiornamento e revisione del PPR.

L'ing. Melis segnala che dalle tavole del PPR è possibile riscontrare una differenza netta tra l'ambito costiero e l'ambito interno: le componenti di paesaggio sono presenti solo se si è all'interno degli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ambiti di paesaggio costieri, mentre non sono presenti negli ambiti di paesaggio interni. Per il territorio di Burcei, che ricade al di fuori dagli ambiti di paesaggio costieri, sono accessi solo una parte degli strati informativi all'interno dei quali si applicano le previsioni PPR (beni paesaggistici, contesti identitari, sistemi identitari).

I comuni che ricadono nell'ambito costiero hanno l'obbligo di recepire totalmente nei propri strumenti di pianificazione le previsioni del PPR, mentre nei territori che ricadono negli ambiti interni hanno vigenza immediata solo i beni paesaggistici, i contesti identitari e i sistemi identitari che vigono pertanto per l'intero territorio regionale.

A breve, sarà convocato il Comitato tecnico congiunto Mibac – RAS per avviare la redazione del PPR ambiti interni.

Franco Cardia, imprenditore

(Cagliari, 18 novembre 2013)

L'intervento verte sulle criticità legate all'interpretazione delle Norme tecniche di attuazione e alla lettura della cartografia del PPR vigente da parte delle amministrazioni comunali. La Regione ha fatto un grande sforzo negli anni per cercare di chiarire le modalità applicative del PPR 2006 e per venire incontro agli utenti, tuttavia spesso le decisioni assunte a livello regionale sono state disattese dalle amministrazioni comunali. Nonostante le deleghe ci sono casi in cui i progetti restano fermi per lungo tempo negli uffici comunali che si giustificano per via della poca chiarezza delle norme e della difficoltà a interpretare le carte. Continuando in questo modo le imprese e gli studi di progettazione si fermano.

Vincenzo Tiana, Presidente regionale di Legambiente

(Cagliari, 18 novembre 2013)

L'intervento si apre con una riflessione generale sull'importanza della conservazione del paesaggio della Sardegna. Il PPR, afferma Tiana, deve guardare avanti e non indietro verso la politica della lottizzazione della costa degli anni '60. La stessa natura ci ricorda che nelle scelte di pianificazione territoriale dobbiamo fare i conti con lei.

Buona parte dell'intervento verte sulla disciplina transitoria prevista dall'aggiornamento e revisione del PPR che consente (articoli 69 e 72 delle NTA) l'attuazione delle zone turistiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del PPR 2006. In generale, la disciplina della fase transitoria è ritenuta troppo permissiva; in questo modo i Comuni non sentiranno l'esigenza di adeguare gli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR e si perderà l'occasione di studiare e pianificare il territorio secondo una visione d'insieme. Con l'aggiornamento e revisione del Piano si tutelano determinate aree vincolate ma non si salvaguarda l'insieme del paesaggio sardo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Altro elemento di criticità rilevato riguarda l'inclusione nelle norme dell'aggiornamento e revisione del PPR della disciplina di cui alla L.R. n. 4/2009 (così detto "Piano casa"), che nasceva come norma temporanea e ora diventa definitiva, così come il recepimento nella disciplina della legge sul golf. Tali norme consentono interventi edificatori e ampliamenti anche in zone di pregio della costa.

Sebbene si valuti positivamente il lavoro di aggiornamento e revisione del PPR, per quanto riguarda le correzioni cartografiche e l'accrescimento della conoscenza del territorio, si ritiene che esso abbia perduto le tre direttrici principali e fondamentali del PPR 2006: salvaguardia dell'intonso, riqualificazione e recupero dei centri urbani.

In ultimo si critica la metodologia del processo partecipativo. Le Associazioni ambientaliste hanno partecipato a tutti gli appuntamenti promossi dalla Regione, conferenze, Sardegna Nuove Idee e VAS. In tali appuntamenti si è parlato di revisione cartografica e correzione di errori ma non si è mai esaminato l'impianto normativo. Si ricorda come durante le fasi di redazione dei PTP 1993 e del PPR 2006 si siano potute esprimere osservazioni e opinioni anche sulle norme prima dell'adozione della proposta di piano.

Massimiliano Tavolacci, Capo di Gabinetto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, evidenzia come, in prima analisi, l'aggiornamento e revisione del PPR non stravolga assolutamente il Piano approvato nel 2006; l'aggiornamento del PPR ne condivide, infatti, i principi generali basandosi sulle stesse linee guida del 2005 che hanno guidato la redazione del PPR nel 2006.

Sono state apportate modifiche e correzioni ma la salvaguardia del territorio è rimasta il punto cardine fondamentale della pianificazione paesaggistica.

Per quanto riguarda la "fascia costiera" si evidenzia che tale porzione di territorio non era inedificabile prima e non lo è neppure ora. Non è cambiato nulla, si vuole salvaguardare il territorio senza paralizzarlo.

Il nodo principale della debolezza del PPR vigente è stato ed è la difficoltà di adeguamento dei PUC alle previsioni in esso contenute; in sette anni solo otto comuni hanno ottemperato a tale obbligo per via della molteplicità di norme cui fare riferimento. In questo modo molti comuni sono ancora sottoposti alle rigide norme di salvaguardia che vietano numerosi interventi, ad esempio nella "fascia costiera", altrimenti ammissibili se previsti nei PUC adeguati al PPR. La questione fondamentale è quella di consentire interventi coerenti con le previsioni del PPR anche prima della redazione del PUC adeguato al PPR; non si possono vietare, sine die, quegli interventi che risultano essere coerenti con le previsioni del PPR e fondamentali per lo sviluppo dei territori in attesa dei lunghi tempi di adeguamento del PUC.

Il Direttore generale interviene per precisare che l'aggiornamento e revisione del PPR non proroga il così detto "Piano casa" né annulla i limiti temporali; le NTA, infatti, fissano il limite temporale degli interventi in esso previsti in coincidenza con quello di validità della L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii. La



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

stessa disciplina sul golf non stravolge l'impianto normativo: si ricorda, infatti, che la realizzazione dei campi da golf era ammessa anche dalla disciplina del PPR 2006.

Tecnico del Comune di Capoterra

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Il Comune di Capoterra ha recentemente concluso, per uno specifico intervento, la procedura della "verifica di coerenza delle volumetrie programmate" prevista dall'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 4/2009. La lettura della disciplina transitoria dell'aggiornamento e revisione del PPR parrebbe prevedere per tale tipologia di intervento l'ammissibilità previo "atto di concerto" (articolo 5, comma 7, delle NTA). Il Comune chiede se la procedura conclusa può ritenersi fatta salva o se al contrario risulti necessario concludere anche un "atto di concerto".

Il Direttore generale specifica che in questa fase si ritiene importante salvaguardare le procedure amministrative legittimamente concluse, fatta salva la necessità di acquisire, laddove necessaria, il parere ex articolo 9 della L.R. n. 28/1998. A tal proposito viene citata la procedura di cui all'articolo 9 della L.R. n. 28/1998 per quanto riguarda i Piani Particolareggiati adeguati allo strumento di pianificazione del 2006 che l'aggiornamento e revisione del PPR fa salva garantendo la continuità amministrativa per le procedure concluse. Si specifica, inoltre, che per gli otto PUC adeguati al PPR 2006, la revisione e aggiornamento affronta la problematica con l'obiettivo, anche in questo caso, di garantirne la continuità amministrativa.

Mario Asquer, Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Il PPR si propone quale strumento di tutela e salvaguardia del paesaggio promuovendo forme di sviluppo sostenibile; si evidenzia che nelle zone agricole l'aspetto dello sviluppo sostenibile deve essere attentamente valutato e si auspica che in futuro vengano tenuti maggiormente in considerazione gli aspetti legati alla suscettività dei suoli considerando l'aspetto della tutela del territorio legato al concetto di azienda e alla capacità di produzione aziendale.

L'agricoltura si scontra in questo momento con due problematiche fondamentali: il problema dell'abbandono della campagna, che si sostanzia nella perdita dello strumento del governo del territorio che si lega al paesaggio, e del consumo inadeguato del suolo. La proposta consiste nel legare gli aspetti normativi al concetto aziendale e a quello della produttività.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per quanto riguarda le aree urbane è stato indicato in più passaggi la necessità di dotarsi di un “Piano del verde”, anche su questo aspetto risulta necessario dare delle indicazioni sulla sostenibilità in quanto il “Piano del verde” deve tradursi nella possibilità, oltretutto di valorizzazione dal punto di vista estetico, di creare dei vantaggi derivanti dal dotarsi di tecnologie verdi dal punto di vista energetico.

L'intervento offre l'occasione all'ing. Melis per ricordare il lavoro svolto dalla Commissione del paesaggio, istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 4/2009, e illustrare l'Atlante dei paesaggi rurali, elaborato dell'aggiornamento e revisione del PPR. La Regione ha la massima attenzione verso la problematica del consumo del suolo in agro e sta realizzando con Agris, Laore e le due Università la “Carta della suscettività delle terre” investendo numerose risorse finanziarie e metodologiche. Illustra, infine, le norme dell'aggiornamento e revisione del PPR (art.15, comma 5 delle NTA) definite “antifrazionamento in agro”, che interpretano quanto l'articolo 13 bis della legge 4/2009 prevede in tema di tutela del paesaggio agrario. Sono, infatti, vietati i nuovi interventi residenziali per i fondi aventi superficie minore di due ettari frazionati dopo l'8 settembre 2006, data di approvazione del PPR (tale divieto non si applica nel caso di imprese agricole).

Tecnico del Comune di Selargius

(Cagliari, 18 novembre 2013)

Si espone una prima impressione in merito alle Norme tecniche di attuazione dell'aggiornamento e revisione del PPR, che sembrerebbero essere state riordinate. Tale aspetto per gli operatori del settore è assolutamente importante: si potrebbero portare una serie di esempi in merito alle difficoltà di applicazione del PPR 2006, in particolare si cita l'articolo 12 e l'articolo 52 e i numerosi casi di realizzazione di opere pubbliche bloccate a causa di beni paesaggistici non correttamente perimetrati nella cartografia dello strumento di pianificazione paesaggistica approvato nel 2006.

Era necessario che venisse fatta chiarezza su cosa si intende per bene paesaggistico; per quanto tale aspetto possa sembrare scontato per gli operatori del settore, non risultava chiara la corretta delimitazione ed identificazione del bene. La stessa L.R. n. 13/2008 è stata emanata per risolvere alcune situazioni legate alla mancata corretta interpretazione di alcune disposizioni per mancanza di chiarezza.

Si riconosce il merito all'aggiornamento e revisione del PPR di aver posto ordine relativamente alla individuazione dei beni paesaggistici, tuttavia permane un dubbio in merito ai beni paesaggistici che scaturiscono dall'attività di copianificazione tra Ministero, Regione e Comune prevista dall'articolo 49 delle NTA del PPR 2006. Nello specifico, il Comune di Selargius ha completato la copianificazione e adottato il PUC in adeguamento al PPR. Si chiede come si tradurrà in concreto l'attività di copianificazione conclusa, ferma restando la sua importanza come elemento di studio del territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'attività di aggiornamento e revisione del PPR, specifica il Direttore Generale, permette la conoscenza puntuale e la precisa localizzazione delle aree vincolate paesaggisticamente.

Si invitano i partecipanti a consultare la cartografia relativamente alle aree vincolate ex articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e a notare quante zone sono sottoposte a vincolo paesaggistico.

L' "elaborazione congiunta" (articolo 5, comma 1, lettera d), delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR) sostituisce la copianificazione ex articolo 49 del vigente PPR e, secondo quanto previsto dall'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua le aree da sottoporre a vincolo e le norme di tutela limitatamente ai beni paesaggistici e ai contesti identitari già individuati nel Repertorio del PPR.

I beni paesaggistici possono essere istituiti o attraverso le precise procedure del Codice o specificatamente mediante l'aggiornamento e revisione del PPR; i Comuni non possono individuare nei PUC nuovi beni paesaggistici che potranno invece essere individuati da Regione e Ministero, sentiti i Comuni e, anche utilizzando come materiali di riferimento gli studi e le analisi effettuate dai Comuni.

Tecnico del Comune di Alghero

(Sassari, 27 novembre 2013)

Segnala che nelle tavole che sono state utilizzate quale supporto per l'illustrazione della tematica dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1 del Codice sono presenti dei beni tutelati dal PPR dell'Assetto storico-culturale, di natura archeologica, che secondo la relazione di un archeologo non risultano rinvenibili in quella zona nel territorio comunale di Monteleone Roccadoria.

L'ing. Melis descrive gli strumenti che devono essere utilizzati per la identificazione precisa degli oggetti rappresentati nelle tavole. A tal fine, segnala che nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari i beni paesaggistici sono identificati con il medesimo codice delle tavole del PPR e per ciascuno di essi è riportata la relativa descrizione sintetica e le relative coordinate espresse con sistema di riferimento geografico Gauss Boaga – Datum Roma 1940.

La competenza sui beni paesaggistici di natura archeologica è della Soprintendenza ai beni archeologici con la quale è in atto la verifica dei dati contenuti nel Repertorio. Sarà solo la Soprintendenza ad attestare l'esistenza o meno dei beni di natura archeologica, l'esatta ubicazione nonché la definizione del perimetro di tutela.

La derubricazione di un bene individuato e tipizzato deve seguire una procedura codificata che l'Amministrazione regionale non può svolgere autonomamente ma solo congiuntamente alla Soprintendenza competente.

Si ricorda che in occasione dell'incontro dello scorso maggio a Tramatza con tutte le Amministrazioni comunali, la Direzione generale aveva provveduto ad attivare uno speciale su SardegnaGeoBlog che



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

aveva proprio la finalità di fornire una piattaforma a caratterizzazione geografica nella quale tutti potevano segnalare gli errori, anche cartografici, contenuti nelle tavole del PPR. Nessuna osservazione è pervenuta sinora attraverso questo strumento.

Le correzioni delle criticità del Repertorio che sono state recepite dalla revisione ed aggiornamento del PPR derivano per la maggior parte dalle istruttorie congiunte effettuate in sede di copianificazione ai sensi dell'articolo 49 delle NTA del PPR vigente.

Gianpiero Uneddu, Ingegnere e consigliere del Comune di Sassari

(Sassari, 27 novembre 2013)

Alcune osservazioni sul processo di partecipazione democratica alle scelte: segnala di aver appreso dell'adozione del PPR solo dai giornali e il fatto di non essere stato messo in condizioni di svolgere il ruolo attivo sia come rappresentante dei territori sia come tecnico esperto del settore.

Chiede inoltre delucidazioni su alcuni fatti che riguardano il comune di Sassari che ha ottenuto la verifica di coerenza da parte del CTRU. La coerenza del PUC di Sassari al PPR è la prova che le difficoltà di adeguare gli strumenti urbanistici, imputate alla complessità del PPR, sono in realtà inesistenti.

Chiede che vengano messe in evidenza le differenze, se presenti, tra l'Istituto dell'intesa regolato dall'articolo 11 delle NTA del PPR e vigente e l'atto di Accordo di cui all'articolo 5 delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR. Sono, infatti, caratterizzati dal medesimo contenuto e dallo stesso procedimento disciplinato dall'articolo 15 della Legge 241.

In merito alla presunta scarsa partecipazione al processo di pianificazione, l'ing. Melis specifica che Sardegna Nuove Idee ha attivato un numero rilevante di incontri ai quali sono stati invitati a partecipare le Amministrazioni comunali e provinciali, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, le Associazioni degli Enti locali, il partenariato istituzionale, economico-sociale e associazionistico, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, i portatori di interesse, le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, gli ordini e i collegi professionali, i consorzi industriali, i consorzi di bonifica, le autorità portuali, i Parchi e le Aree Marine Protette, gli Assessorati, Enti ed Agenzie regionali. Gli esiti di questo lungo percorso che parte dal 2009 sono stati resi pubblici oramai da anni e gli uffici regionali hanno lavorato al recepimento dei contributi all'interno di tutti gli elaborati dell'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale.

Afferma che non si può parlare di poca informazione perché al procedimento è stato dato ampio risalto dai giornali, dalle televisioni, dal sito istituzionale della Regione Sardegna nonché dall'attività di promozione e supporto dell'ANCI Sardegna. A riprova di ciò, si presentano i numeri dei partecipanti ad ogni tappa del processo nonché quelli degli interventi e dei contributi apportati.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In merito, inoltre, alla presunta illegittimità della procedura di approvazione del PPR, l'ing. Melis procede alla lettura del contenuto dell'articolo 11 della L.R. 4/2009 e ritiene doveroso che ci si attenga al disposto della legge, anche nei termini previsti per le procedure di osservazione. L'Amministrazione regionale ha attivato la procedura partecipativa con Sardegna Nuove Idee a partire dal 2009 ed ha attuato il processo di Valutazione Ambientale Strategica per la prima volta, per il piano paesaggistico, a partire dal 2010. Il processo di partecipazione e pianificazione partecipata è stato rigoroso ed è stato portato avanti con il supporto scientifico della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Sassari.

L'ing. Melis ribadisce le difficoltà da parte delle Amministrazioni comunali ad adeguare i propri strumenti urbanistici al PPR, certamente non imputabile all'incapacità dei tecnici incaricati o alla mancanza di determinazione da parte degli amministratori, ma alla complessità del quadro normativo di riferimento e ai molti adempimenti posti in capo ai comuni.

Nel caso specifico del Comune di Sassari, richiama le difficoltà della procedura della copianificazione ai sensi dell'articolo 49 delle NTA del PPR vigente che ha impegnato per anni le Amministrazioni competenti nello studio di oltre 500 di elementi di natura storico-culturale. Il Comitato Tecnico, composto dalla regione e dal Ministero, ha stabilito, ai sensi del vigente Codice e del vigente articolo 49 delle NTA, che si deve provvedere alla analitica individuazione cartografica dei soli beni individuati e tipizzati contenuti nel Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici storico-culturali riferibili all'articolo 48 delle NTA vigenti; in tal senso si è molto ridotto il numero di elementi da analizzare e, eventualmente, da copianificare.

Il Codice, e il Consiglio di Stato l'ha confermato, infatti, non attribuisce la competenza all'individuazione dei beni paesaggistici alle Amministrazioni comunali. L'articolo 134 del Codice stabilisce, al comma 1, che i beni paesaggistici possono essere solo di tre categorie:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Secondo quest'ottica, è stato possibile concludere celermente la procedura di copianificazione di cui all'articolo 49 delle NTA e portare a positiva conclusione la verifica di coerenza, sia pure con prescrizioni, del PUC del Comune di Sassari, la seconda città più importante della Sardegna.

Si rimanda al pomeriggio il chiarimento circa le differenze tra l'Intesa e l'Atto di Accordo, poiché attiene al tema delle Norme Tecniche d'Attuazione che vengono presentate nella seconda parte dei lavori. Anticipando, si può dire in sintesi, che la differenza sostanziale è che l'accordo è un atto tecnico che, come specificato nelle NTA, deve essere rispettoso e coerente con tutto il quadro delle previsioni riportate nel PPR.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Giancarlo Suelzu, rappresentante di Legambiente

(Sassari, 27 novembre 2013)

Richiama alcuni aspetti di carattere generale: esprime l'apprezzamento per il grandissimo lavoro svolto dagli uffici regionali, accurato e ben coordinato sotto il profilo della conoscenza e della certezza del diritto.

I contenuti della normativa, invece, disattendono le aspettative perché mutano radicalmente i principi che si sono condivisi sinora nel percorso di partecipazione.

All'interno del Piano vengono trasposte in termini generali norme di legge che non hanno la legittimità per essere contenute nel PPR perché non coerenti con gli aspetti paesaggistici e inserite in maniera stridente e contraddittoria con la tutela dei beni paesaggistici.

Segnala che la disciplina transitoria, inoltre, rappresenti un danno all'ambiente e all'economia. C'era un'idea nel PPR vigente condivisa e forte che l'aggiornamento e revisione ha completamente snaturato.

Dichiara che la procedura di approvazione del Piano è illegittima perché non si tratta di un mero atto di aggiornamento e revisione ma di un nuovo Piano. Pertanto, l'applicazione dell'articolo 11 delle L.R. 4/2009 è illegittima.

Rileva che non vi è traccia, nelle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR, dell'articolo 10 bis della L.R. 45/89.

In riferimento all'articolo di legge citato, l'ing. Melis segnala che il Piano è un atto amministrativo e le leggi hanno una vigenza indipendentemente dall'esplicito recepimento all'interno delle Norme Tecniche d'Attuazione. Il PPR è un atto amministrativo.

Tecnico del Comune di Alghero

(Sassari, 27 novembre 2013)

Chiede se le fasce di rispetto dei fiumi siano state delimitate anche in considerazioni degli aspetti ambientali e di analisi degli ecosistemi.

Chiede, inoltre, se le Amministrazioni comunali possono apportare delle modifiche alla fascia suddetta.

L'ing. Melis specifica che il PPR ha effettuato la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in idonea scala dei fiumi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice che stabilisce una fascia della profondità di 150 metri ciascuna a partire dalle sponde o piedi degli argini.

Segnala, inoltre, che recentemente si è conclusa una sperimentazione con l'Università degli Studi di Cagliari con la quale si è studiata una ipotesi per dare la caratterizzazione effettiva della fascia di rispetto dalle sponde o piedi degli argini e non più quella geometrica convenzionale. Questo potrebbe



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

consentire in futuro, per lo meno per i fiumi tutelati dal PPR, diversi dalle categorie ex articolo 142 del Codice, di pervenire ad una puntuale caratterizzazione del bene paesaggistico.

Partecipante

(Sassari, 27 novembre 2013)

Chiede quali interventi sono consentiti nelle aree della Bonifica di Fertilia e perché, su un'area vastissima come le bonifiche, il PPR ha vietato qualunque tipo di intervento senza prevedere regole specifiche per altrettanti porzioni di questo areale diverse l'una dall'altra.

Segnala che l'appoderamento della riforma fondiaria è oramai obsoleto eppure le norme del PPR richiamano la necessità della redazione di un piano particolareggiato che salvaguardi un'identità estinta.

L'articolo 75 delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR che riguarda i sistemi identitari: aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale, al comma 1, stabilisce inequivocabilmente che gli interventi che consentono la sussistenza dell'attività agricola sono sempre ammessi. L'articolo 75 riporta esattamente i contenuti dell'articolo 58 delle NTA del PPR vigente.

Gli interventi non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ma ad una valutazione di compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici sulla base di un programma di conservazione e valorizzazione che approvano i Comuni e che costituisce riferimento per la valutazione in sede di rilascio del titolo abilitativo.

Qualche Amministrazione comunale ha già provveduto alla redazione del programma di conservazione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 58 delle NTA del PPR vigente. Gli interventi sono realizzabili se coerenti con il programma predisposto dal Comune.

Progettista del Piano Particolareggiato di Tempio Pausania, frazione di Nuchis

(Sassari, 27 novembre 2013)

Non sono stati rivisti i perimetri dei cosiddetti "centri matrice". Rappresenta un problema operativo relativo alla presenza di architetture incongrue all'interno del perimetro dell'insediamento storico. Chiede se l'Amministrazione comunale può presentare un'osservazione al fine di delimitare correttamente tale insediamento storico o quali sono le eventuali strade da percorrere.

L'ing. Melis segnala che l'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale ha confermato attualmente le perimetrazioni dei centri di antica e prima formazione, identificando il piano strumento attuativo come strumento per la scelta di interventi idonei alla valorizzazione del contesto



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

paesaggistico: di conservazione per quegli edifici che conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e di riqualificazione laddove vi sono degli elementi incongrui.

La caratterizzazione paesaggistica di insediamento storico di notevole valore paesaggistico e quella di sistema identitario determina variazioni sulle procedure di approvazione paesaggistica dello strumento attuativo: il primo necessita del parere ex art.9 L.R. 28/98 mentre il secondo richiede l'*atto di accordo* ex art.5 delle NTA del PPR. Solo gli interventi che ricadono all'interno della prima fattispecie richiedono l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice.

In riferimento all'ipotesi di nuova delimitazione dell'insediamento storico, che esclude un complesso di valore storico culturale mentre comprende un tessuto proprio degli anni Settanta del Novecento, si ravvisa la possibilità di presentare motivata istanza in sede di osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

Si segnala che su sardegnaterritorio.it, allo speciale Piano Paesaggistico Sardegna, è presente la sezione denominata "procedure" nella quale sono descritte le modalità per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art.11 della L.R.4 /09 e la relativa modulistica. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS della deliberazione GR n. 45/2 del 25 ottobre 2013, avvenuta il 31 ottobre 2013, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito ai contenuti del Piano Paesaggistico.

Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del DLgs 152/2006, per quanto attiene nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi di natura ambientale, entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di deposito, avvenuto il 7 novembre 2013, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

In risposta ad un'osservazione della platea, l'ing. Melis specifica che il disallineamento temporale tra le due procedure non è stata una scelta ma l'applicazione dei termini delle diverse normative. A conferma di questo, si segnala che la stessa commissione urbanistica deve esprimere il proprio parere entro il termine dei trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS.

Rappresentante WWF Sardegna

(Sassari, 27 novembre 2013)

Il rappresentante del WWF Sardegna esprime condivisione per quanto già rappresentato da Legambiente in merito ai contenuti e modalità di quello che viene definito Piano Paesaggistico dei Sardi. L'eccezione più rilevante è il riferimento all'articolo 11 della L.R. 4/09 che è all'interno di una legge straordinaria per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio, che nulla ha a che vedere con le questioni che attengono al paesaggio.

La revisione ed aggiornamento, si rileva, non si limita ad un'approfondita ricognizione e idonea rappresentazione dei beni paesaggistici ma arriva a consentire un incremento indiscriminato delle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

cubature sulle coste, aumento volumetrie per i servizi e volumi tecnici, l'introduzione surrettizia della legge sul golf, l'ampliamento dell'edificazione in agro.

Alcune di queste previsioni sono già contenute nelle linee guida del Consiglio approvate nel luglio 2012 in aperto contrasto con quelle del 2004.

Le modifiche si ritengono talmente sostanziali da non consentire più di parlare di aggiornamento e revisione del Piano vigente, ma di definizione di un nuovo piano paesaggistico.

Si ritiene, dunque, che la procedura da seguire sia quella indicata all'articolo 143 del Codice del Paesaggio.

Il rappresentante invita l'Amministrazione regionale all'apertura di un tavolo di trattative che non è mai stato aperto sinora per la predisposizione dell'aggiornamento e revisione del Piano. Evidenzia, inoltre, che la sua associazione non è mai stata invitata a partecipare a tavoli di confronto e segnala che non è sufficiente proiettare delle slide in cui si mostrano le immagine di alcune persone che lavorano ma occorre tracciare l'effettivo andamento dei lavori con verbali o idonei documenti che abbiano un valore a livello amministrativo perché possano rappresentare l'effettiva partecipazione ad un processo di pianificazione.

Inoltre, l'assenza dell'accordo con il Ministero rappresenta per l'associazione sufficiente motivo per dichiarare il Piano illegittimo, nelle opportune sedi. Essendo stato pubblicato l'aggiornamento sul BURAS, per lo stesso Codice del Paesaggio, il Piano dovrebbe produrre immediatamente degli effetti. Se questi si tradurranno in acquisizione di diritti soggettivi da parte dei privati, la responsabilità nel caso in cui venga dichiarata l'illegittimità dell'atto, ricada espressamente in termini morali e materiali sui componenti della Giunta che hanno adottato un procedura che si ritiene essere illegittima.

L'ing. Melis nel richiamare le finalità tecniche dell'incontro, che esulano quindi da altro tipo di considerazioni, in qualità di rappresentante di un'Istituzione pubblica quale la Regione Sardegna ritiene doveroso illustrare ai convenuti, in risposta alle eccezioni delle associazioni ambientaliste, i documenti tecnici e amministrativi che testimoniano come si sono realmente svolti i fatti, a partire dal 2009.

A tal fine, richiama lo speciale Piano Paesaggistico Sardegna attivato sul sito istituzionale sardegnaterritorio.it. Quanto invocato dal rappresentante del WWF è pubblicamente disponibile da diversi mesi alla sezione <http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/1123?s=6&v=9&c=10622&na=1&n=10>.

Poiché si tratta di documenti amministrativi, si segnala che debbono essere letti nel complesso di atti, procedure ed impegni reciproci attribuendone la caratterizzazione giuridica ai sensi dell'articolo 156 del Codice. Lo stesso articolo 156 rende facoltativa la possibilità delle Regioni di stipulare intese con il Ministero e lo stesso comma 4 disciplina esplicitamente il caso in cui l'intesa non sia sottoscritta o, se sottoscritta, il caso in cui non si arrivi all'accordo.

Analogo discorso in merito alla presunta mancata partecipazione al processo di pianificazione. Da anni, al link <http://www.sardegnaterritorio.it/paesaggio/sardegnanuoveidee.html> sono stati resi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pubblici i report e le risultanze del processo partecipativo Sardegna Nuove Idee, recepite, inoltre, in una Deliberazione di giunta regionale. Si segnala, inoltre, che sono a disposizione, per chiunque volesse prenderne visione e verificare i contenuti, i verbali sottoscritti e il relativo foglio firme, di tutti gli incontri avvenuti, a partire dal 2010, con le associazioni portatrici di interesse e con il partenariato economico-sociale. A supporto di quanto detto, l'ing. Melis mostra il calendario degli incontri ufficiali che sono stati organizzati a partire dal 2011 con le associazioni portatrici di interesse e il partenariato economico-sociale, oltre alle attività nell'ambito del processo partecipativo Sardegna Nuove Idee. L'Amministrazione regionale conserva le note di convocazione debitamente protocollate, le firme dei partecipanti e le sintesi degli incontri.

In riferimento, inoltre, alla possibilità di realizzare volumi tecnici, si segnala che tale previsione è già contenuta nell'articolato normativo del Piano Paesaggistico vigente. L'aggiornamento e revisione, al fine di dare certezze nell'applicazione e un riferimento certo per gli uffici tecnici comunali e nell'accoglimento delle richieste fatte nell'ambito di Sardegna Nuove Idee, ha quantificato il volume massimo consentito in termini di percentuali, allontanando l'incertezza della dicitura "volumi tecnici strettamente funzionali". Se ci si riferisce, poi, all'articolo 90 delle NTA del Piano Paesaggistico vigente, si segnala che tale articolo prevede l'ampliamento degli insediamenti turistici comporta un incremento di cubatura fino al 100%.

La L.R. n.4 del 2009, contrariamente a quanto affermato nell'intervento precedente, non ha limiti temporali. Questi sono una prerogativa esclusivamente del capo I della medesima.

Il capo II, che comprende anche il citato articolo 11, non ha limiti temporali di applicazione. La procedura dell'articolo 11 è riferita ad una legge mai impugnata dallo Stato e, pertanto vigente, che gli uffici regionali hanno l'obbligo di rispettare ed applicare.

Partecipante

(Sassari, 27 novembre 2013)

Si chiede se, visto che l'articolo 11 della L.R. 4/2009 prevede l'aggiornamento e revisione del PPR con cadenza biennale, la stessa attività è richiesta agli strumenti urbanistici comunali.

Si specifica che l'aggiornamento e revisione può essere effettuata anche con frequenza maggiore in funzione anche degli esiti dell'elaborazione congiunta che porta all'identificazione dell'esatta delimitazione dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e rappresentati puntualmente nelle tavole.

Il Comune che sta redigendo il suo strumento urbanistico non deve far altro che recepire gli esiti della elaborazione congiunta in quanto non ha competenze di ordine paesaggistico. Dovrà, inoltre, recepire le prescrizioni di carattere paesaggistico dello strumento sovraordinato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'articolo 82 delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR specifica, inoltre, che i Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PPR possono, e quindi è una loro scelta, procedere all'ulteriore adeguamento limitatamente alle parti del PPR oggetto di aggiornamento e revisione.

Gianpiero Uneddu, Ingegnere e consigliere del Comune di Sassari

(Sassari, 27 novembre 2013)

In riferimento a quanto detto in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, si segnala che è vero che il PPR ha un'azione indiretta perché gli strumenti di attuazione del piano sono quelli dei piani subordinati però è anche vero che questo vale a meno della disciplina transitoria dove il piano ha effetti diretti perché fa riferimento a norme immediatamente applicabili.

Il problema dell'intesa è stato uno dei punti di debolezza del PPR vigente che ha generato critiche molto aspre a partire dal 2006, polemica condivisibile perché lascia ampi margini di discrezionalità nella autorizzazione degli interventi in deroga alle regole del Piano Paesaggistico.

Si chiede se gli atti di accordo di cui all'articolo 5 delle NTA del PPS rappresentino strumenti diversi dall'istituto dell'intesa poiché la definizione riporta pedissequamente la definizione dell'articolo 11 delle NTA del Piano vigente. Il comma 7, articolo 5 delle NTA del PPS definisce un ulteriore strumento, da applicarsi in regime transitorio, che è l'atto di concerto.

Parrebbe che l'unica differenza fra l'istituto di intesa e i due nuovi strumenti introdotti dall'aggiornamento e revisione siano il limite dei 12 mesi previsto solo per il primo caso, mentre sembra vengano perpetuate le deroghe al Piano sine die nel secondo caso.

Da una previsione quantitativa sulla disciplina transitoria attraverso la lettura dell'articolo 69 delle NTA del PPS, scaturisce che i comuni nel transitorio possono praticamente fare tutto.

In conclusione, se dunque una norma transitoria che può durare indefinitamente consente ai comuni di organizzarsi recuperando tutte le previsioni fatte prima dell'entrata in vigore del PPR e se è, inoltre, consentito un incremento volumetrico, in che modo i Comuni potrebbero essere motivati ad adeguare i loro piani? La norma transitoria dovrebbe essere più restrittiva di quella a regime.

Spanedda, Comune di Alghero

(Sassari, 27 novembre 2013)

Chiede ulteriori chiarimenti sulla portata dell'art.12 delle NTA con particolare riferimento alla prevalenza o meno della disciplina generale sulle altre disposizioni delle norma.

I rappresentanti della Regione precisano che l'articolo 12 è la trasposizione dell'articolo 15 delle NTA del PPR vigente che elenca gli interventi ammissibili che il PPR riconosce irrilevanti dal punto di vista paesaggistico che possono essere sempre realizzati.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sandro Roggio, architetto

(Sassari, 27 novembre 2013)

L'aggiornamento e revisione del PPR è un sistema di sicurezza che ha sviluppato una serie di ricognizioni e rappresentazioni precise e puntuali anche se sarebbe stato opportuno lasciare ai Comuni la migliore precisazione dei perimetri su scala idonea e definire nuovi beni paesaggistici o contesti identitari.

L'articolo 69 delle NTA, però, può scardinare e violare il sistema di sicurezza che l'atto di aggiornamento e revisione ha definito anche per la sua indeterminatezza temporale che fa paura.

Gli Articoli 50 e 58 sono indifendibili; infatti, prevedono che un piano che ha rilevanza strategica può operare anche in presenza di strumenti urbanistici datati e non coerenti con la disciplina paesaggistica.

L'articolo 69, comma 13 prevede che si possa operare in condizione perpetua anche all'interno di piani urbanistici non adeguati al PPR senza alcun quadro paesaggistico di riferimento.

L'ing. Melis concorda con l'arch. Roggio sull'opportunità di non disperdere la conoscenza del territorio da parte dei Comuni e la loro capacità di valorizzare e tutelare le valenze paesaggistiche.

L'ing. Melis procede alla lettura del comma 4, articolo 82 che va nel senso auspicato dall'architetto Roggio ma è limitato agli aspetti descrittivi del PPR. Tale contributo ha caratterizzato anche l'aggiornamento della cartografia del Piano, operato dagli Uffici Tutela del Paesaggio, che hanno attinto a piene mani dagli strumenti urbanistici comunali e provinciali sinora adeguati al PPR.

In quanto al patrimonio di dati geografici e territoriali e capacità di renderli fruibili a tutti gli utilizzatori gratuitamente, la Sardegna rappresenta un'eccellenza a livello europeo.

Per la prima volta in Sardegna, ai sensi del 143 lettera d), è stata effettuata la ricognizione delle aree e degli immobili di notevole interesse pubblico nonché si è provveduto alla definizione di specifiche prescrizioni d'uso (Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Ulteriore elemento di conoscenza che va nella direzione della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice Urbani di tutela e salvaguardia del paesaggio.

Per quanto riguarda l'articolo che più volte è stato richiamato e riguarda la disciplina transitoria generale, trattandosi di aggiornamento e revisione è impensabile che non si provvedesse a portare dentro le NTA le disposizioni intervenute e vigenti successivamente al 2006.

Dal punto di vista tecnico, si segnala che l'art.13 della L.R. 4/2009 non ha limiti temporali di applicazione, non è mai stato impugnato dallo Stato ed opera su tutto il territorio regionale. Inoltre, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica sono stati valutati due scenari: confrontarsi o meno con il capo II della L.R. 4 /2009 che opera rispetto ad una programmazione di tipo urbanistico senza alcun tipo di vestizione di contenuti di tipo paesaggistico. La norma dell'aggiornamento e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

revisione del PPR specifica che le diverse fattispecie di interventi previsti devono essere sottoposti ad atto di verifica che deve essere effettuata nella considerazione che l'insieme delle previsioni e disposizioni del Piano sono cogenti.

Il secondo scenario, dunque, consente di dare corso ai singoli interventi solo se coerenti con le disposizioni del Piano Paesaggistico.

Lo stesso discorso deve essere fatto anche per gli articoli 50 e 58 delle NTA del PPS che non fanno altro che portare dentro il dispositivo di Piano il vigente articolo 12 della L.R. 4/2009.

Per quanto riguarda altri articoli di legge, come ad esempio, l'art.6 della L.R. 8/2004, sia pure non esplicitamente richiamati dalle NTA, sono naturalmente in vigore e vanno osservati in tutti i procedimenti attuativi del Piano.

E' importante rilevare come le norme del Piano Paesaggistico conferiscono contenuti paesaggistici le norme di legge nazionale e regionale che altrimenti opererebbero senza regole di paesaggio.

Si segnala, inoltre, l'imprecisione letta su diverse testate regionali circa il fatto che il PPR aggiornato avrebbe dato validità illimitata al capo I della L.R. 4/2006 recependolo all'interno delle Norme Tecniche d'Attuazione. L'ing. Melis legge l'art. 69, comma 2, lettera e) delle NTA sottolineando che si parla del "rispetto del limite temporale di validità della legge".

Tecnico del Comune di Monastir

(Tramatza, 28 novembre 2013)

In relazione all'elenco degli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico, seppur nel rispetto delle competenze degli uffici regionali, segnala qualche perplessità in merito alle risultanze delle analisi dei centri di antica e prima formazione.

Posto che per entrambe le categorie la tutela venga assicurata attraverso idonee misure di utilizzazione e salvaguardia, il dubbio rappresentato riguarda soprattutto la programmazione regionale dei contributi per gli interventi di recupero nel centro storico.

L'ing. Melis da integrale lettura dell'articolo 37 delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR che definisce meglio quali sono stati i criteri che hanno guidato l'analisi degli uffici tutela, secondo la metodologia concordata con il MiBAC che considera quali beni paesaggistici le matrici di sviluppo degli insediamenti caratterizzati da notevole valore paesaggistico in termini di integrità e rilevanza d'insieme sia in riferimento all'impianto e alla struttura urbana sia in riferimento al patrimonio architettonico. I requisiti devono essere, quindi, valutati sia in riferimento alla permanenza dei caratteri storici dell'impianto ma anche del contesto architettonico.

In sede di aggiornamento e revisione, ci si è avvalsi di metodologie e tecniche innovative che hanno consentito di effettuare un'analisi degli insediamenti storici maggiormente accurata rispetto a quella condotta con il Piano Paesaggistico del 2006.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'analisi è stata condotta rilevando e valutando gli insediamenti storici secondo il notevole valore paesaggistico in termini di integrità e rilevanza d'insieme sia in riferimento all'impianto e alla struttura urbana sia in riferimento al patrimonio architettonico.

Da tale complesso lavoro, emerge con chiarezza che gli insediamenti storici presentano differenti valori paesaggistici che necessitano di specifici approcci per la loro valorizzazione.

Si rileva che, benché caratterizzati da livelli di conservazione differenti, il PPR riconosce entrambe le categorie meritevoli di tutela e salvaguardia ma definisce strumenti di valorizzazione graduati in virtù delle nuove disposizioni dell'articolo 143 del Codice. Ritiene che la sfida più complessa sia la riqualificazione delle zone seriamente compromesse dei sistemi identitari la cui visione strategica e paesaggistica di contesto viene demandata ad un piano particolareggiato di *nuova generazione*, da redigersi secondo le direttive ed indirizzi dell'articolo 52 delle NTA dell'aggiornamento e revisione.

Saranno le previsioni di questo strumento, coordinate e sinergiche nonché volte alla riqualificazione del contesto paesaggistico d'insieme, che guideranno gli interventi corretti e, quindi, le valutazioni da parte degli uffici comunali in sede autorizzatoria.

Pertanto, la gestione degli insediamenti storici è concepita in modo dinamico, impostata sulla progettazione condivisa e concertata con la pianificazione comunale e guidata attraverso direttive e indirizzi vincolanti per il pianificatore che, recepite nei piani particolareggiati, costituiscono misure di utilizzazione (o prescrizioni nel caso di beni paesaggistici) ai sensi del Codice.

Per quanto attiene alla programmazione regionale delle risorse per il recupero dei centri storici, in accordo con gli obiettivi del PPR che ritiene tutti gli insediamenti storici della Sardegna meritevoli di tutela e salvaguardia, l'ing. Melis assicura che l'attenzione dell'Amministrazione regionale sarà rivolta ad entrambe le categorie paesaggistiche.

Tecnico del Comune di Guspini

(Tramatza, 28 novembre 2013)

Chiede quali siano le conseguenze della diversa caratterizzazione giuridica degli insediamenti storici sulle procedure autorizzatorie degli interventi all'interno dei perimetri dei centri matrice. Rappresenta il caso specifico: il Comune di Guspini ha un nucleo identificato come sistema identitario e la frazione di Montevecchio come bene paesaggistico.

L'ing. Melis rappresenta che la disciplina transitoria per gli insediamenti storici, siano essi beni paesaggistici tutelati dal PPR o sistemi identitari, è descritta dall'articolo 74 delle NTA dell'atto di aggiornamento e revisione del PPR.

Fino alla redazione del piano particolareggiato, sono consentite attività rivolte esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

consolidamento statico e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, e mediante opere interne ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 23/1985.

Solo gli interventi che ricadono negli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice.

Per i sistemi identitari, la progettazione e pianificazione comunale sono supportate in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano Paesaggistico e concertate in sede di pianificazione attuativa, mediante l'atto di accordo. L'atto di accordo, in coerenza con il Codice, permette agli Enti coinvolti di definire nel dettaglio la disciplina degli interventi possibili in funzione del recupero e delle strutture edilizie e dell'impianto urbanistico dell'insediamento e di supportare i Comuni nella corretta applicazione del Piano Paesaggistico.

Per quanto attiene i beni paesaggistici, la procedura di approvazione dei piani particolareggiati non cambia: i piani dovranno essere autorizzati ai sensi dell'articolo 9 delle L.R.28/98.

I piani particolareggiati, sia per i sistemi identitari che per i beni paesaggistici, dovranno essere redatti entrambi in conformità a quanto contenuto nell'articolo 52 delle NTA dell'aggiornamento e revisione del PPR.

Rappresentante del Comune di Santulussurgiu

(Tramatza, 28 novembre 2013)

Chiede quale sia il ruolo che il Piano aggiornato e revisionato assegna al patrimonio immateriale, così come richiesto dalle Linee Guida approvate dal Consiglio regionale il 25 luglio 2012 e se le NTA hanno previsto delle indicazioni di carattere urbanistico, in riferimento agli insediamenti storici, sulle deroghe ai requisiti di abitabilità degli edifici storici.

L'ing. Melis ricorda che l'immateriale come valore per la progettazione paesaggistica è uno degli obiettivi che il Consiglio regionale ha posto alla base della redazione del PPR esteso agli ambiti interni e, pertanto, non è oggetto dell'attuale revisione ed aggiornamento, riferito invece all'ambito costiero.

In merito alle previsioni sugli aspetti urbanistici ed edilizi per gli edifici storici, si rileva che il PPR non può contenere disposizioni al di fuori di quelle strettamente paesaggistiche. Tuttavia, si segnala che a breve la Giunta Regionale presenterà la nuova proposta di legge urbanistica regionale che, anche in recepimento alle segnalazioni pervenute nell'ambito di Sardegna Nuove Idee, introdurrà importanti innovazioni in questo campo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CHIUSURA LAVORI E SALUTI

Massimiliano Tivolacci, capo di gabinetto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Regione Sardegna

L'ing. Tivolacci ringrazia i convenuti per l'attenzione dimostrata. Rileva però la mancanza di serenità del dialogo sui contenuti dell'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale. Sostiene che il dialogo e il confronto serio siano alla base della costruzione di uno strumento valido per la Sardegna. Non ci dovrebbero essere bandiere politiche da apporre sugli strumenti di carattere generale e, ancor di più, su quelli di carattere paesaggistico.

Auspica di potere organizzare ulteriori momenti informativi e di confronto anche al di fuori delle procedure previste dalla legge ai fini dell'approvazione definitiva e invita a contributi ulteriori da parte di tutti, anche con l'utilizzo degli strumenti ICT che la Regione ha messo in campo a tal fine.

Dal punto di vista della valutazione politica, ciò che si è inteso fare annullando l'istituto delle intese previste nel PPR 2006, ha valenza sostanziale: le intese erano un atto di Giunta regionale e, quindi, di natura politica; l'atto di concerto è un atto tecnico, predisposto dagli uffici.

Le valutazioni politiche non possono incidere sulle applicazioni concrete dei PUC: se le Intese sono anticipatorie dei PUC non dovrebbero essere una mera valutazione politica.

L'ing. Tivolacci specifica che l'atto di concerto ha natura prettamente tecnica ed è predisposto dagli stessi uffici che svolgono la verifica di coerenza dei PUC rispetto al PPR. L'atto di concerto deve valutare la coerenza dei contenuti dell'intervento con le disposizioni del PPR. L'intervento proposto dal Comune può avere attuazione solo ed esclusivamente se è coerente con le disposizioni del PPR.

Specifica che si è voluto eliminare la discrezionalità politica da atti di natura tecnica perché nel passato ciò ha generato nel popolo sardo grande sfiducia e la sensazione di profonda incertezza e discriminazione tra i territori esercitata dalla Regione.

Per quanto riguarda i presunti incrementi indiscriminati di volumetrie nelle coste previsti dall'atto di aggiornamento e revisione, si segnala che il PPR 2006 non prevede l'inedificabilità assoluta nella fascia costiera. Prevede che si possano fare gli interventi una volta che il PUC venga adeguato al PPR.

Il monte volumetrico o le cubature propriamente dette non sono messe in discussione ma si opera perché la loro realizzazione sia temporalmente spostata all'approvazione definitiva del PUC adeguato al PPR.

Al netto del dimezzamento delle volumetrie dell'articolo della L.R. 8/2004, che è vigente ed opera, il PPR 2006 non ha vietato la costruzione di alcun metro cubo ma ha semplicemente spostato temporalmente la loro realizzazione.

La Giunta regionale, alla luce delle grandi difficoltà che in questi anni hanno incontrato i Comuni nell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PPR ha voluto che i Comuni si confrontassero prima della redazione dei PUC con gli uffici regionali per valutare la coerenza dell'idea di sviluppo dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

propri territori con le disposizioni del PPR. Solo quelle coerenti con le previsioni del PPR potranno essere realizzate.

Si respinge dunque l'accusa di aver voluto portare colate di cemento nelle coste: le volumetrie che potranno essere realizzate sono solo quelle ammesse dalle disposizioni del PPR e dalle norme regionali vigenti; si opera soltanto sull'anticipazione temporale degli interventi.

Abbiamo voluto restituire l'autonomia e la capacità operativa all'Ente locale di elaborare, dopo 8 anni, le proprie idee di sviluppo.

Non c'è alcuna volontà della Giunta regionale di scardinare il PPR 2006. Non a caso, le linee guida approvate dal Consiglio regionale il 25 luglio 2012 ripropongono fedelmente nel titolo I quelle approvate nel 2004 che hanno guidato la redazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2006. Il paesaggio è il patrimonio della nostra Isola e nessuno lo tocca. Si segnala che l'atto di aggiornamento e revisione ha solo voluto mettere a posto i problemi che i territori, anche nell'ambito di Sardegna Nuove Idee, hanno segnalato.

In merito alla criticità segnalata e relativa al fatto che la disciplina transitoria ostacoli e allontani la volontà degli Amministratori di dotare il proprio territorio di un piano urbanistico adeguato al PPR, l'ing. costituiscono stimolo e occasione per gli Amministratori di ragionare sul territorio e costruire le regole per il suo presidio, per la messa in sicurezza e la sua valorizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATI

- a. Speciale Pagina Web su sardegnaterritorio.it
- b. Guida alla consultazione
- c. Da “Sardegna Nuove Idee” all’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito costiero
- d. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- e. La ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree tutelate epr legge di cui all’art. 142, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- f. La ricognizione dei beni paesaggistici tutelati dal PPR: beni paesaggistici individuati e tipizzati e ulteriori immobili o aree a termini dell’articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice
- g. L’attività di analisi della rilevanza ed integrità dei centri di antica e prima formazione: gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e i sistemi identitari
- h. L’attività di correzione dei contenuti del repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari del 2008: il nuovo Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali tutelati dal PPR e dei contesti identitari
- i. Un Piano Paesaggistico di tutti. Dalle Conferenze territoriali di “Sardegna Nuove Idee” agli elaborati del Piano
- j. Cosa cambia per la redazione dei piani urbanistici comunali?
- k. Modalità e termini per la presentazione delle Osservazioni
- l. Il Processo di Valutazione Ambientale Strategica e il Rapporto Ambientale